



LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2018 N.8 ART. 63, COMMA 2  
CENSIMENTO ED ASSEGNAZIONE ALLOGGI

## AVVISO

1. Questo IACP, ai sensi dell'art. 63, della L.R. n.8 del 08-05-2018, comma 2, dovrà provvedere, congiuntamente con l'Amministrazione Comunale ove si trovano localizzati gli immobili, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'art.2 della L.R. 5-2-1992 n. 1, e dell'art. 6 della L.R. 9-12-1996 n. 47, censendo d'intesa con gli anzidetti Comuni anche i soggetti che alla data del 31-12-2017 avevano in godimento e ancora detengono di fatto alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al Comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2. I **soggetti occupanti** che si trovano nelle condizioni di cui sopra **debbono far pervenire al Comune di appartenenza o a questo Istituto Autonomo Case Popolari**, - Comprensorio di Acireale - via Degli Ulivi 19 - CAP 95024, **entro il termine di sessanta (60) giorni** dalla data del presente avviso, **richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo**, redatta su appositi moduli che potranno essere ritirati presso l'Ufficio Alloggi Popolari del Comune di appartenenza o presso questo Istituto Autonomo Case Popolari - Comprensorio di Acireale, al fine della individuazione degli aventi titolo perché in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione.
3. Nei confronti dei soggetti occupanti per i quali l'Istituto abbia accertato il possesso dei requisiti di legge previsti per l'assegnazione, il Comune di appartenenza provvederà, ai sensi dell'art. 2 L.R. 5-2-92 n. 1, all'atto formale di assegnazione con relativa comunicazione all'interessato nonché a questo IACP, **quale ente gestore dell'immobile**, per la conseguente stipula del relativo contratto.
4. **La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è subordinata alle seguenti condizioni:**
  - a) Che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
  - b) Che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso del decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
  - c) Che l'Ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
  - d) Che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate;
5. Per qualsiasi informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Alloggi Popolari del Comune di appartenenza o a questo IACP, sito in Acireale, Via degli Ulivi n.19.

Il Direttore Generale

(avv. Maria Crovato)  


